

Al capoverso articolo 54-quater, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: necessarie informazioni aggiungere le seguenti: entro dieci giorni dalla presentazione.

12. 1. Carmelo Carrara, Manzione.

Al capoverso articolo 54-quater, comma 4, quarto periodo, dopo le parole: dal procuratore generale, sopprimere le parole: presso la corte d'appello.

12. 11. La Commissione.

Al capoverso articolo 54-quater sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il pubblico ministero, dopo la presentazione della richiesta di cui al comma secondo, può compiere soltanto gli atti aventi carattere di particolare urgenza. Gli altri atti eventualmente compiuti non sono comunque utilizzabili, sempre che sia dichiarata l'incompetenza del Pubblico ministero.

12. 10. La Commissione.

(Nuova formulazione)

Al capoverso articolo 54-quater, comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: dieci.

12. 8. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

(A.C. 411 — sezione 9)

**ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 13.

1. Dopo l'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« **ART. 4-bis.** — *(Formalità delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero).* — 1. La richiesta di cui all'articolo 54-quater, comma 4, del codice deve essere depositata presso la segreteria del procuratore generale competente unitamente alla copia del provvedimento di rigetto adottato dal pubblico ministero che procede.

2. Ai fini della determinazione dell'ufficio del pubblico ministero che deve procedere il procuratore generale presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità della richiesta, può richiedere, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di copia degli atti del procedimento ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 3. Saraceni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

Dopo l'articolo 54 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

ART. 54-bis *(Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero).*

1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico ministero di que-

sto ufficio, richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1.

2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati, all'ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.

3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1.

4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri.

5-bis. La persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato o i rispettivi difensori, se, durante le indagini preliminari hanno notizia che presso un altro ufficio del pubblico ministero sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto, informano senza ritardo il pubblico ministero precedente, richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1. La richiesta è presentata nella segreteria del pubblico ministero precedente. Avverso la decisione del procuratore generale della corte di appello o della corte di cassazione a norma del comma 2, il pubblico ministero precedente, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato o i rispettivi difensori, possono presentare ricorso per cassazione. La corte di cassazione decide secondo le modalità indicate nell'articolo 32.

5-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri.

13. 1. Donato Bruno, Giuliano.

Al comma 1, capoverso articolo 4-bis, comma 2, sostituire le parole: può richiedere, ove lo ritenga necessario *con le seguenti:* richiede.

13. 2. Pecorella, Saponara, Mancuso, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Donato Bruno.

(A.C. 411 – sezione 10)

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

DIFENSORE

ART. 14.

1. All'articolo 96 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *3-bis.* La nomina conferisce mandato per proporre impugnazione in tutti i relativi gradi del giudizio, anche avverso sentenza contumaciale ».

2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 571 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « Tuttavia, contro una sentenza contumaciale, il difensore d'ufficio può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato ».

3. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nelle

cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente:

a) negli affari civili:

1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni;

2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688 del codice di procedura civile, secondo comma;

3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;

b) negli affari penali:

1) alle cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva;

2) alle cause per i seguenti reati: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336, primo comma, del codice penale; resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale; violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale; favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale; maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'articolo 572, secondo comma, del codice penale; rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale; violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614, quarto comma, del codice penale; furto aggravato

a norma dell'articolo 625 del codice penale; truffa aggravata a norma dell'articolo 640, secondo comma, del codice penale; ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

Sopprimere il comma 2.

14. 2. Pecorella, Donato Bruno.

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2).

14. 1. Pecorella, Donato Bruno

(A.C. 411 - sezione 11)

ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

1. Al comma 1 dell'articolo 100 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: « dal difensore o da altra persona abilitata ».

2. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 100 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: « ed è idonea a conferire il potere di costituirsi parte civile e di stare in giudizio al pari di quella conferita nelle forme previste dal comma 1 ».

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente articolo:

ART. 15-bis.

1. All'articolo 134 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente

comma: «È sempre disposta la riproduzione fonografica e audiovisiva dei colloqui investigativi e degli interrogatori di indagati e di imputati di reato connesso in stato di detenzione.

15. 01. Carmelo Carrara, Manzione.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente articolo:

ART. 15-bis.

1. All'articolo 136 del codice di procedura penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Per ogni dichiarazione è indicato se l'assunzione dell'atto è stata preceduta o meno da attività documentata.»

15. 02. Carmelo Carrara, Manzione.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente articolo:

ART. 15-bis.

1. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 2 della presente legge si applica anche alle procure conferite prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

15. 03. Saraceni.

(A.C. 411 — sezione 12)

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO III

RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA
DETENZIONE

ART. 16.

1. Il comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere lire un miliardo ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo casi di particolare gravità.

16. 1. Pecorella, Saponara, Mancuso, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Donato Bruno.

(A.C. 411 — sezione 13)

ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO IV

INDAGINI PRELIMINARI

ART. 17.

1. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 3 è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

Sopprimerlo.

* **17. 1.** Pecorella, Donato Bruno.

Sopprimerlo.

* **17. 2.** Anedda, Marino, Neri, Simeone.

Sostituirlo con il seguente:

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

1. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Se si procede a dibattimento non è consentita la pubblicazione, anche parziale degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.

17. 3. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

(A.C. 411 — sezione 14)

ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

1. L'articolo 328 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 328. — (*Giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza predibattimentale*). — 1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede uno dei giudici del tribunale ordinario in funzione di giudice per le indagini preliminari.

2. L'udienza predibattimentale si svolge davanti ad uno dei giudici del tribunale ordinario in funzione di giudice dell'udienza predibattimentale ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

Sopprimerlo.

18. 1. Pecorella, Donato Bruno.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 18. 2. DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 18.2, al capoverso ART. 328-bis, sostituire le parole da: ad uno fino alla fine del comma con le seguenti: davanti a un giudice dell'ufficio delle indagini preliminari diverso dal giudice che ha svolto le indagini.

0. 18. 2. 1. Vito, Pecorella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18. Dopo l'articolo 328 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

ART. 328-bis. (*Giudice dell'udienza preliminare*).

1. L'udienza preliminare si svolge davanti ad uno dei giudici del tribunale ordinario in funzione di giudice dell'udienza preliminare, che non svolga funzione di giudice per le indagini preliminari.

18. 2. La Commissione.

(A.C. 411 — sezione 15)

ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

1. Il comma 1 dell'articolo 329 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari ».

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

“3. Nei casi di cui alle lettere c) e d) il pubblico ministero richiede l'incidente probatorio immediatamente dopo il compimento dell'atto e comunque entro i successivi 30 giorni”.

19. 01. Pecorella, Donato Bruno.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

1. All'articolo 393, comma 2-bis, sono soppresse le parole: “di cui all'articolo 392, comma 1-bis”.

19. 02. Pecorella, Donato Bruno.

(A.C. 411 — sezione 16)

ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

CAPO V

CHIUSURA DELLE INDAGINI
PRELIMINARI

ART. 20.

1. All'articolo 405 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III e V del libro sesto, ovvero con richiesta di giudizio »;

b) al comma 2, le parole: « rinvio a giudizio » sono sostituite dalle seguenti: « giudizio ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) la richiesta di giudizio è nulla se non è preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375.

20. 1. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

(A.C. 411 — sezione 17)

ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

1. L'articolo 415 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 415 (*Reato commesso da persone ignote*). 1. Quando è ignoto l'autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 405, 406 e 407.

2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato

sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato. 3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 107-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglierla richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

Al comma 1, capoverso articolo 415, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: in quanto applicabili

21. 1. Anedda, Marino, Neri, Simeone.

PROPOSTE DI LEGGE: CAVERI; BALOCCHI; TERESIO DELFINO; MUSSOLINI; POLENTA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA; D'INIZIATIVA POPOLARE; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE; S. 55-67-237-274-798-982-1288-1443; SENATORI: PROVERA, ROBERTO NAPOLI ED ALTRI, DI ORIO ED ALTRI, MARTELLI, SALVATO, BERNASCONI ED ALTRI, D'INIZIATIVA POPOLARE, CENTARO ED ALTRI (APPROVATO DAL SENATO); SAIA ED ALTRI; SENATORI: ROBERTO NAPOLI ED ALTRI; DI ORIO ED ALTRI (APPROVATA DAL SENATO); BONO; SAIA ED ALTRI: MODIFICHE ALLE LEGGI 2 DICEMBRE 1975, N. 644, E 12 AGOSTO 1993, N. 301, IN MATERIA DI CONSENSO AL PRELIEVO DI ORGANI E DI TESSUTI DA CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO (646-855-1084-1104-1291-2166-2639-2722-2759-3646-3709-4100-4135-4186)

(A.C. 646 - sezione 1)

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Possono e devono essere prelevati, espianati e trapiantati solamente tessuti e organi sani, appartenenti a soggetti umani sani.

2. Non possono essere prelevati, espianati e trapiantati tessuti e organi di donatori che in vita siano stati riconosciuti e diagnosticati come portatori di malattie infettive e tumorali di qualsiasi tipo.

3. Non possono essere prelevati ed espianati a fini di trapianto, tessuti e organi di donatori riconosciuti o dichiarati tossicodipendenti.

1. 03. Conti, Gramazio, Carlesi, Delmastro Delle Vedove, Porcu.

(A.C. 646 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Promozione dell'informazione).

1. Il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Centro nazionale per i trapianti, di cui all'articolo 7, in collaborazione con gli enti locali, le scuole, le associazioni di volontariato e quelle di interesse collettivo, le società scientifiche, le aziende unità sanitarie locali, i medici di medicina generale e le strutture sanitarie pubbliche e private, promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini:

a) la conoscenza delle disposizioni della presente legge, nonché della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582;

b) la conoscenza di stili di vita utili a prevenire l'insorgenza di patologie che possano richiedere come terapia anche il trapianto di organi;

c) la conoscenza delle possibilità terapeutiche collegate al trapianto di organi e di tessuti;

d) il valore solidaristico della donazione di organi e di tessuti.

2. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali, in collaborazione con i centri regionali o interregionali per i trapianti di cui all'articolo 9 e con i coordinatori locali di cui all'articolo 11, adottano iniziative volte a:

a) diffondere tra i medici di medicina generale e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge, nonché della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582;

b) diffondere tra i cittadini una corretta informazione sui trapianti di organi e di tessuti, anche avvalendosi dell'attività svolta dai medici di medicina generale;

c) promuovere nel territorio di competenza l'educazione sanitaria e la crescita culturale in materia di prevenzione primaria, di terapie tradizionali ed alternative e di trapianti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: sentito il Centro nazionale per i trapianti.

2. 1. Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: in collaborazione con gli enti locali, le scuole, le associazioni di volontariato e quelle di interesse collettivo, le società scientifiche,

2. 9. Cè, Bianchi Clerici.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: le scuole *aggiungere la seguente:* superiori.

2. 2. Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: associazioni di volontariato *aggiungere le seguenti:* dei donatori di organi e degli obiettori alla donazione rappresentante paritariamente.

2. 3. Valpiana, Carlesi.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: associazioni di volontariato *aggiungere le seguenti:* dei donatori di organi e degli obiettori alla donazione.

2. 4. Valpiana.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) la conoscenza delle nuove possibilità terapeutiche dei malati con lesioni encefaliche.

2. 6. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: possibilità terapeutiche *aggiungere le seguenti:* e problematiche scientifiche.

2. 7. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **2. 8.** Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **2. 5.** Valpiana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le iniziative di informazione di cui al precedente comma sono rese in maniera totalmente gratuita dai soggetti ivi indicati.

2. 10. Cè, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 2.000 milioni annui a decorrere dal 1999, dei quali 1.800 milioni per l'attuazione del comma 1 e 200 milioni per l'attuazione del comma 2.

2. 11. La Commissione.

(A.C. 646 – sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

Dichiarazione di volontà in ordine al prelievo di organi e di tessuti.

ART. 3.

(Prelievo di organi e di tessuti).

1. Il prelievo di organi e di tessuti è consentito secondo le modalità previste dalla presente legge ed è effettuato previo accertamento della morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.

2. Prima di procedere al prelievo di organi e di tessuti da un soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, i medici delle strutture di cui all'articolo 12 forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente *more uxorio* o, in mancanza, ai figli

maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, ai genitori ovvero al rappresentante legale.

3. È vietato il prelievo delle gonadi e dell'encefalo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: previo accertamento della morte aggiungere la seguente: clinica.

3. 3. Galletti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È vietato il prelievo effettuato sui seguenti soggetti sociali deboli:

- a) dai minori di anni 18;
- b) dai malformati;
- c) dagli handicappati;
- d) dagli anencefalici;
- e) dai feti, a seguito di aborto naturale o provocato;
- f) da donne gravide;
- g) dai carcerati;
- h) dai militari;
- i) dai dementi;
- j) dai suicidi.

3. 17. Bianchi Clerici.

Al comma 2 sostituire le parole da: Prima di procedere sino a: 29 dicembre 1993, n.578 con le seguenti: All'inizio del periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte ai sensi della legge 29

dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.

3. 18. Cè, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sostituire le parole: un soggetto *con le seguenti:* una persona.

3. 1. Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi, Saia.

Al comma 2, sostituire le parole: sulla natura e sulle circostanze del prelievo *con le seguenti:* sulle condizioni in cui si trova il malato, documentando diagnosi e prognosi, l'intenzione di accertare la morte cerebrale, l'inizio dell'accertamento, le condizioni in cui avviene il prelievo, se a cuore battente o in arresto cardiaco.

3. 4. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 2, sostituire le parole: al rappresentante legale *con le seguenti:* , in mancanza di questi ultimi, ai fratelli o sorelle, ovvero al rappresentante legale o a persona delegata per coloro che non hanno parenti.

3. 5. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 2 aggiungere in fine le parole: o persona delegata.

3. 21. Cè, Bianchi Clerici.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: o al difensore civico.

3. 2. Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi, Saia

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Allo stesso tempo i medici delle strutture di cui all'articolo 12 sono tenuti ad informare per iscritto i familiari o il rappresentante legale del soggetto potenziale donatore sul loro diritto di oppo-

sizione autonoma o di presentazione della documentazione comprovante l'opposizione del malato, di cui al comma 4 dell'articolo 4.

3. 19. Cè, Bianchi Clerici.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se non individuati i familiari del potenziale donatore la struttura ospitante attiva immediatamente la ricerca degli stessi.

3. 20. Cè, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le indagini sui caratteri immunogenetici e i *test* strumentali per la valutazione degli organi del potenziale donatore, vanno eseguite dopo l'accertamento e la dichiarazione di morte cerebrale da parte del Collegio medico preposto.

3. 8. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. È vietato il prelievo dall'encefalo, di tessuti cerebrali, di gonadi e degli organi della sfera genitale e della procreazione.

3. 22. Cè, Bianchi Clerici.

Al comma 3, dopo la parola: gonadi *aggiungere le seguenti:* di tessuti cerebrali.

3. 11. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Il riscontro diagnostico e l'autopsia medico-legale si eseguono su cadavere a norma della legge n. 83 del 1961, dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, e circolare esplicativa n. 21 del 1993. Per cadavere si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrale per 24/48 ore.

3-ter. Si fa eccezione per coloro che hanno dichiarato esplicitamente la volontà di donare organi, per i quali l'autopsia medico-legale e il riscontro diagnostico, eventualmente possono essere eseguiti parallelamente alle operazioni di prelievo, se nulla osta da parte del magistrato.

3. 10. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È vietato il prelievo dai feti a seguito di aborto naturale o provocato.

3. 9. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È vietato interrompere le misure rianimatorie nonché le cure sui non donatori che abbiano espresso opposizione in vita o i cui parenti si oppongano.

3. 26. Bianchi Clerici.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È vietata qualunque forma di prelievo dai non donatori.

* **3. 27.** Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È vietata qualunque forma di prelievo dai non donatori.

* **3. 15.** Carlesi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È vietata qualunque forma di prelievo a scopo di trapianti dai non donatori sottoposti ad autopsie giudiziarie e/o ad accertamento diagnostico.

3. 13. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È vietato usare procedimenti atti a procurare lo sviluppo dell'embrione

umano fino alla possibilità di ottenere un organo trapiantabile e creare così le banche degli organi.

3. 14. Conti, Carlesi.

(A.C. 646 – sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Dichiarazione di volontà in ordine alla donazione).

1. Entro i termini e secondo le modalità previsti dal decreto di cui all'articolo 5 i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria volontà, favorevole o contraria, in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, e sono informati che la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione, secondo quanto stabilito dai commi 3 e 4 del presente articolo.

2. Per i soggetti non aventi la capacità di agire la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 è espressa dal rappresentante legale.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il prelievo di organi e di tessuti successivamente alla dichiarazione di morte è consentito:

a) nel caso in cui dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 6 ovvero dai dati registrati sui documenti sanitari personali risulti che il soggetto stesso abbia espresso in vita dichiarazione di volontà favorevole al prelievo medesimo;

b) qualora dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 6 risulti che il soggetto non abbia espresso alcuna dichiarazione;

c) nei casi in cui il cadavere sia sottoposto a riscontro diagnostico o ad operazioni autoptiche ordinate dall'autorità giudiziaria.

4. Nei casi previsti dal comma 3, lettera b), il prelievo è consentito salvo che, entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, il coniuge non separato o il convivente *morte uxorio* o, in mancanza, i figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, i genitori ovvero il rappresentante legale presentino una dichiarazione di volontà contraria al prelievo del soggetto di cui sia accertata la morte della quale siano in possesso.

5. Il prelievo di organi e di tessuti effettuato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino a due anni e con l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria fino a due anni.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:

ART. 4.

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, al fine di informare sulla nuova struttura organizzativa di cui alla presente legge nonché al fine di informare l'opinione pubblica in riferimento al tema dei trapianti e delle donazioni di organi e tessuti invia, a mezzo posta, ai cittadini informazioni dettagliate nonché invita gli stessi a recarsi presso le aziende sanitarie locali - Ufficio donazioni o al proprio Comune di residenza, entro i 120 giorni successivi, a dichiarare la propria volontà favorevole o contraria in ordine alla donazione di or-

gani e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della sanità sono definiti i termini e le modalità attraverso i quali le aziende sanitarie locali e i comuni accolgono le dichiarazioni dei cittadini di cui al comma precedente e le trasmettono al sistema informatico dei trapianti di cui all'articolo 6 nonché i termini e le modalità attraverso i quali modificare la dichiarazione di volontà resa.

3. I cittadini donatori saranno forniti dalla azienda sanitaria locale di una tessera di donazione che deve essere abbinata ai documenti personali. Gli uffici del Comune all'atto di rinnovo del documento di identità provvedono ad annotare sul documento stesso l'annotazione della manifestazione di volontà mediante l'apposizione della dicitura D (donatore) o ND (non donatore). L'espressione di volontà, favorevole o contraria, è requisito per il rilascio del documento stesso.

4. Entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini di accertamento di morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, il coniuge non separato o il convivente *more uxorio* o, in mancanza, i figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, i genitori, i fratelli, le sorelle, o persona delegata ovvero il rappresentante legale possono presentare una dichiarazione di volontà contraria al prelievo del soggetto cui sia accertata la morte di cui siano in possesso. La stessa è ritenuta valida se comprovante di essere la volontà del soggetto, cui sia accertata la morte, posteriore alla dichiarazione di volontà favorevole che risulta dal sistema informatico di cui all'articolo 6.

5. La mancata dichiarazione di volontà è considerata dissenso alla donazione.

4. 32. Galli, Fongaro.

Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:

ART. 4.

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità,

al fine di informare sulla nuova struttura organizzativa di cui alla presente legge nonché al fine di informare l'opinione pubblica in riferimento al tema dei trapianti e delle donazioni di organi e tessuti invia, a mezzo posta, ai cittadini informazioni dettagliate nonché invita gli stessi a recarsi presso le aziende sanitarie locali - Ufficio donazioni o al proprio Comune di residenza, entro i 120 giorni successivi, a dichiarare la eventuale propria volontà favorevole in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della Sanità sono definiti i termini e le modalità attraverso i quali le aziende sanitarie locali e i comuni accolgono le dichiarazioni dei cittadini di cui al comma precedente e le trasmettono al sistema informatico dei trapianti di cui all'articolo 6 nonché i termini e le modalità attraverso i quali modificare la dichiarazione di volontà resa.

3. Entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini di accertamento di morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, il coniuge non separato o il convivente *more uxorio* o, in mancanza, i figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, i genitori, i fratelli, le sorelle o persona delegata ovvero il rappresentante legale possono presentare una dichiarazione di volontà contraria al prelievo del soggetto cui sia in corso l'accertamento di morte di cui siano in possesso. La stessa è ritenuta valida se comprovante di essere la volontà del soggetto, cui sia in corso l'accertamento di morte, posteriore alla dichiarazione di volontà favorevole che risulta dal sistema informatico di cui all'articolo 6.

4. La mancata dichiarazione di volontà è considerata dissenso alla donazione.

4. 31. Cè, Bianchi Clerici.

Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:

ART. 4.

1. La manifestazione di volontà alla donazione gratuita di organi, tessuti e cel-

lule del proprio corpo successivamente al decesso è espressa dai cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età mediante dichiarazione sottoscritta in duplice copia secondo una formula all'uopo predisposta con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Gli uffici delle aziende sanitarie locali provvedono alla relativa annotazione della manifestazione di volontà mediante l'apposizione della dicitura "Sì-D" (donatore) o No-D (non donatore) sulla tessera sanitaria. È data facoltà al cittadino di far apporre la suddetta dicitura su altro documento di identità.

2. Per i minori di anni sedici e gli interdetti, la manifestazione di volontà di cui al comma 1 è espressa da coloro che ne abbiano rappresentanza legale.

3. Gli uffici delle aziende sanitarie locali sono tenuti a notificare nelle forme di legge ai cittadini al loro domicilio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la formula di cui al comma 1 del presente articolo. I cittadini sono tenuti ad esprimere la manifestazione di volontà, positiva o negativa, entro i successivi novanta giorni, dandone comunicazione al proprio medico curante, il quale provvederà ad informarne gli uffici delle aziende sanitarie locali, oppure direttamente agli uffici di cui sopra, richiedendo contestualmente di provvedere alla relativa annotazione sulla tessera sanitaria.

4. La mancata espressione della manifestazione di volontà, rilevata dall'assenza di qualsiasi annotazione sulla tessera sanitaria, equivale ad assenso alla donazione di organi, tessuti e cellule successivamente al decesso.

5. La notifica di cui al comma 3 deve essere accompagnata da chiaro ed inequivoco avviso sulla circostanza che la mancanza di dichiarazione di volontà è considerata assenso alla donazione. Analogo avviso deve essere dato dai medici del servizio sanitario nazionale ai propri assistiti.

6. La disposizione di cui al comma 4 ha effetto a partire dal duecentosettantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Gli uffici delle aziende sanitarie locali trasmettono i dati tempestivamente, in via telematica, al centro nazionale di riferimento e questo, a sua volta, è collegato con i centri di rianimazione.

8. La manifestazione di volontà positiva o negativa espressa ai sensi del comma 1 può essere revocata in qualsiasi momento, con dichiarazione scritta dell'interessato o del rappresentante legale, che ne dà comunicazione agli uffici delle unità sanitarie locali, i quali provvedono alla rettifica sulla tessera sanitaria.

4. 47. Burani Procaccini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5 e successivamente al raggiungimento della maggiore età, tutti i cittadini italiani che hanno la capacità di agire sono considerati a tutti gli effetti favorevoli in ordine alla volontà di donare organi e tessuti del proprio corpo dopo la morte a scopo di trapianto terapeutico.

2. Tutti i cittadini italiani che sono contrari alla donazione dopo la morte dei propri organi o tessuti possono recarsi presso l'ufficio anagrafe del proprio comune ovvero presso il distretto sanitario di base di appartenenza per manifestare la propria obiezione totale ovvero parziale, limitata cioè ad alcuni organi, alla donazione stessa.

3. Gli uffici anagrafici dei comuni e gli uffici del distretto sanitario di base sono tenuti alla immediata reciproca comunicazione in ordine alla dichiarazione di obiezione alla donazione ricevuta ai sensi del comma 2. Essi sono altresì tenuti ad annotare in modo indelebile tale dichiarazione accanto al nome del dichiarante. Su richiesta del dichiarante gli uffici abilitati alla raccolta di tali dichiarazioni possono

annotare sui documenti personali dei cittadini la posizione favorevole o contraria dei cittadini stessi in ordine alla donazione dei propri organi o tessuti.

4. Gli uffici di cui al comma 3, se interpellati da medici ospedalieri abilitati all'espianto di organo, sono tenuti, in caso di richiesta, a rendere nota ai medici richiedenti la volontà favorevole o contraria alla donazione degli organi dei cittadini che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 578 del 1993. A tale scopo i sindaci sono tenuti a predisporre i relativi servizi in modo da poter sempre rispondere in modo tempestivo a tale eventuale richiesta.

5. È consentito procedere al prelievo quando dalla registrazione o dai documenti personali di cui al comma 3 risulti che il soggetto avente la capacità di agire non abbia dichiarato la propria volontà contraria.

6. Il coniuge non separato o il convivente *more uxorio* del soggetto defunto, o, in mancanza, i figli maggiori di età o, in mancanza di quest'ultimi, i genitori, devono essere immediatamente informati sulla necessità, natura e circostanze del prelievo di organi e tessuti e possono, entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento della morte di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, presentare l'eventuale dichiarazione di volontà contraria dal loro congiunto di cui siano in possesso.

7. Il prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico da cadavere di soggetto che non aveva in vita la capacità di agire è consentito salvo che, previa informazione a chi aveva la rappresentanza legale ed entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento della morte di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582 sia stata manifestata opposizione da parte di coloro che avevano la rappresentanza legale del defunto.

8. La dichiarazione di volontà di cui al comma 2 può essere espressa, revocata o

modificata dai soggetti che hanno la capacità di agire in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 3.

9. Per i soggetti minori, in assenza di specifica dichiarazione contraria, l'espianto di organi e tessuti ai fini della donazione è consentito solo se vi è il parere favorevole dei genitori o di chi ne fa le veci.

10. I cittadini stranieri all'atto della richiesta di cittadinanza italiana sono informati a cura degli uffici anagrafici del comune ove presentano la domanda, della normativa vigente in merito alla donazione di organi e tessuti e sono tenuti, all'atto della consegna della richiesta di cittadinanza, a depositare la dichiarazione di volontà favorevole o contraria alla donazione di organi e tessuti. Non è consentito l'espianto di organi nel caso in cui detta dichiarazione non sia depositata presso l'ufficio anagrafe del comune di residenza dei cittadini di cui al presente comma.

4. 1. Saia, Pisapia.

Al comma 1, sostituire le parole: e secondo le modalità previsti dal decreto di cui all'articolo 5 *con le seguenti:* nelle forme e nei modi stabiliti dalla presente legge.

4. 20. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, sostituire le parole: e secondo le modalità previsti *con le seguenti:* nelle forme e nei modi stabiliti dalla presente legge e.

4. 45. Cè.

Al comma 1, sostituire le parole: i cittadini sono tenuti a *con le seguenti:* tutti i cittadini italiani debbono.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: e sono informati che *fino alla fine del comma.*

4. 34. Conti, Porcu, Delmastro delle Vedove, Gramazio.

Al comma 1, sostituire le parole: i cittadini *con le seguenti:* tutti i cittadini italiani.

4. 60. Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu, Delmastro delle Vedove.

Al comma 1, sostituire le parole da: sono tenuti a dichiarare *fino alla fine del comma con le seguenti:* e gli stranieri residenti maggiori di età che intendono divenire donatori di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte sono tenuti a dichiarare a propria volontà favorevole alla donazione.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere la lettera b).

4. 5. Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi.

Al comma 1, dopo le parole: a dichiarare *aggiungere le parole:* obbligatoriamente, previa informazione idonea del medico.

Conseguentemente, sopprimere dalle parole da: e sono informati *fino alla fine del periodo.*

4. 61. Conti, Gramazio.

Al comma 1, sopprimere le parole: o contraria.

* **4. 21.** Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 1, sopprimere le parole: o contraria.

* **4. 12.** Galletti.

Al comma 1, sopprimere le parole: o contraria.

* **4. 57.** Carlesi.

Al comma 1, dopo le parole: successivamente alla morte *aggiungere la seguente:* cerebrale.

4. 22. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.